

Condizioni Generali di Assicurazione

Premessa

Le seguenti condizioni (modello IMPRSA 2 ed.07/2004) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello IMPRSA 1 ed.07/2004. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Definizioni valide per tutte le Sezioni di polizza

- Addetti:** i titolari e i soci, gli amministratori, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi, i familiari dell'assicurato che operano nelle attività assicurate a qualsiasi titolo.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Attività assicurata:** tutte le operazioni preliminari, principali, accessorie, collaterali, svolte nei modi che la tecnica insegna o consiglia di adottare, necessarie all'esercizio dell'attività descritta in polizza, in una delle seguenti modalità:
artigiano: produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo. In generale ogni attività non di esclusivo commercio e/o vendita di prodotti.
commercio al dettaglio: commercio e/o vendita di prodotti, effettuata in locali complessivamente di dimensione inferiore a 400mq.
commercio all'ingrosso: commercio e/o vendita di prodotti, effettuata in locali complessivamente di dimensione uguale o superiore a 400mq.
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Cassaforte:** mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente:
- a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
 - di peso non inferiore a 200 Kg.
- Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
- Contenuto:** quanto ricompreso nel recinto aziendale assicurato, e precisamente:
- Merci:**
- materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, lubrificanti, combustibili e carburanti (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento), imballaggi (esclusi quelli in materia plastica espansa o alveolare), supporti, scarti e residui di lavorazione;
 - merci diverse, intendendosi per tali quelle non proprie dell'attività dichiarata, comunque esclusi preziosi e pellicce.
- La presenza di prodotti "infiammabili" entro 700 Kg, "merci speciali" entro 500 Kg, "esplosivi" entro 1 Kg, non ha influenza sulla valutazione del rischio e non costituisce quindi aggravamento. Sono compresi anche gli eventuali diritti doganali ed imposte di fabbricazione.
- Macchinario:**
- Macchine ed impianti, attrezzi utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto, serbatoi metallici e tubazioni, ed ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato;
 - Mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature; sono comprese le opere di migioria apportate dall'assicurato al Fabbricato qualora quest'ultimo non sia assicurato e non sia di proprietà dello stesso;
 - Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari.
- Contenuto d'ufficio:**
- Arredamento, cancelleria, mezzi di custodia dei valori (escluso il contenuto), nonché arazzi, quadri, tappeti, collezioni, oggetti d'arte e di antiquariato (esclusi i preziosi);
 - Macchine ed attrezzature - anche elettriche o elettroniche - e tutto quanto serve per uso d'ufficio compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità.
- Beni particolari:** disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.
- Preziosi:** oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.
- Valori:** carte valori, denaro, titoli di credito e ogni altra carta rappresentante un valore.
- Effetti di Uso Personale** dell'assicurato, dei dipendenti, degli amministratori, dei soci e dei clienti.
- Relativamente al contenuto nel suo complesso, restano in ogni caso esclusi:
- i veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri esteri, salvo quelli di terzi sui quali si eseguono lavori, facenti parti delle merci proprie dell'attività assicurata;
 - qualora indicato in polizza "NO" alla voce "leasing", i beni in leasing;
 - i beni assicurati con separata polizza "elettronica".





Relativamente a merci e macchinari si intendono compresi i preziosi, purché ad esclusivo impiego nel processo produttivo, altrimenti esclusi salvo quanto previsto per gli effetti di uso personale.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Danno liquidabile:

danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie.

Dipendenti:

le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori occasionali e gli apprendisti, regolarmente iscritti all'INAIL, ed esclusi quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi.

Diaria:

importo che TUA corrisponde in caso di sinistro per la garanzia danni indiretti. La diaria è quantificata nel 12,5% del valore della produzione diviso per i giorni annui lavorativi, convenzionalmente stabiliti in 220, e con il massimo dell'importo indicato nella polizza alla voce diaria.

Documenti personali:

la carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

Esplosivi:

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioni;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione:

sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti all'interno dei locali descritti in polizza.

Fabbricato:

le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, esclusa l'area. Sono compresi:

- fissi, infissi e cristalli;
- opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte;
- tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi, raccordi ferroviari;
- pensiline, tettoie, box;
- gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: gli impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, ma comunque esclusi i palloni pressostatici e le tensostrutture;
- cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- gli scavi generali di sbancamento;
- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali;
- le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato.

Sono comprese dipendenze, pertinenze, depositi, uffici e civili abitazioni, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e che, ai soli fini della sezione "All risks" e "Furto, rapina ed estorsione", abbiano caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale. È escluso quanto rientrante nel contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Franchigia:

la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Furto:

reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli artt. 624 e 624 bis cod. pen.

Impianto di allarme:

impianto di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.

Inferriate:

manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

Infiammabili:

le sostanze e i prodotti non classificabili "esplosivi" – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.





Inondazioni/alluvioni:	fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini. L'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; l'alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Lastre:	lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dal contenuto o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'attività, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.
Lavoratori parasubordinati:	si intendono per tali quelli indicati all'art. 47, lettera c - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Legge Biagi:	la Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.
Luci:	aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
Massimale:	la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Merci speciali:	celluloide (grezza ed oggetti di,), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Periodo di indennizzo:	i giorni da quello successivo a quello di accadimento del sinistro fino al giorno della totale ripresa dell'attività, al netto dei sabati e dei giorni festivi, con il massimo di giorni indicato in polizza nella casella "giorni", e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Primo Rischio Relativo:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. purché il valore intero dei beni assicurati, dichiarato in polizza e maggiorato del 10%, non sia inferiore a quello degli stessi al momento del sinistro. In caso contrario l'ammontare del danno indennizzabile sarà liquidato secondo la proporzione del rapporto tra il valore intero dichiarato in polizza, maggiorato del 10%, e quello al momento del sinistro. Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.
Quota attività:	percentuale del valore della produzione realizzato nell'esercizio della rispettiva attività assicurata indicata in polizza.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Cod. pen.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso:	azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro:	il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto:	l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Titoli di credito:	i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. - sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI).
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.





Definizioni dei valori

I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano con utilizzando i criteri seguenti:

- Valore a nuovo:** Per **fabbricato**: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Per **macchinari e contenuto d'ufficio**: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili.
- Valore a stato d'uso:** il valore a nuovo al netto del deprezzamento.
- Deprezzamento:** Per **fabbricato**: il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante.
Per **macchinari e contenuto d'ufficio** e gli **effetti di uso personale**: il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.
- Valore commerciale:** Per le **merci**: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i relativi valori di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per le **merci vendute in attesa di consegna** si adatterà il prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (costi e commissioni, minori nonché oneri dovuti all'erario) sempre che:
- non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese;
- al momento del sinistro il prezzo di vendita non sia superiore valore di mercato nel qual caso si applicherà il valore di mercato.
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa o registrazioni contabili dell'assicurato.
- Valore della produzione:** la sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore:
- Tavola 1 del Conto Economico - voce "A" Valore della produzione - dell'ultimo bilancio approvato;
- ovvero, in assenza, dall'ultimo prospetto presentato per il calcolo dell'imponibile IRAP.
- Valore di mercato:** Equo valore di mercato all'epoca del sinistro.
- Valore intero:** Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza.
- Valore nominale:** L'importo indicato sui valori.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, per le sezioni "All risks", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile", qualora, avendo dichiarato in polizza due tipologie di attività, il 110% della quota attività più rischiosa, indicata in polizza, dovesse risultare superiore alla quota accertata al momento del sinistro. In caso contrario il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare idonea quietanza di pagamento.

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Proroga, disdetta e variazione del premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro TUA ha la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione al contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo o risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 12 – Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 14 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 15 - Franchigia frontale

Le garanzie delle sezioni "All risks", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia ne costituirà il relativo minimo, che resta in ogni caso a carico dell'assicurato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





All Risks

Beni, valori e forma dell'assicurazione

Art. A.1 - Beni assicurati

TUA assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività dichiarata in polizza, fatta eccezione per l'area ed in particolare:

Fabbricato o parte di esso, anche se di proprietà di terzi (in tal caso denominato sulla polizza Rischio Locativo), la cui ubicazione è indicata in polizza, adibiti all'esercizio della attività assicurata.

Contenuto, compreso quello di terzi, posto sia all'aperto che nei locali del Fabbricato, assicurato o non, posto nell'ubicazione assicurata. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto aziendale deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al Macchinario.

Art. A.2 - Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:

Fabbricato: Valore a Nuovo;

Contenuto:

1) Macchinario e Contenuto d'ufficio: Valore a Nuovo;

2) Merci: Valore Commerciale;

3) Valori: Valore Nominale;

4) Arazzi, quadri, tappeti, collezioni, oggetti d'arte e di antiquariato (esclusi i Valori): Valore di Mercato;

5) Effetti di uso personale: Valore allo Stato d'Uso;

6) Fabbricato, Macchinari e Contenuto d'ufficio, in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente: valore allo stato d'uso;

7) Beni Particolari: al rimborso del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Art. A.3 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione della presente sezione All risks è prestata a **primo rischio relativo**, salvo ove diversamente precisato. Si conviene però tra le Parti che, per qualsiasi importo accertato, ogni danno liquidabile, fino ad un importo pari al 10% del valore intero indicato in polizza con un massimo di 25.000 euro, viene indennizzato da TUA a **primo rischio assoluto**.

Cosa è garantito

Art. A.4 - Oggetto dell'assicurazione

Danni materiali e diretti

TUA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall'Art. A.7.

Sono parificati al danno i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal contraente e/o assicurato e/o da altre persone esclusivamente allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

Danni consequenziali

TUA in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa a primo rischio assoluto:

- le spese sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire** i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, con il massimo di 25.000 euro compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- le spese di **rimozione, ricollocamento, deposito e trasporto** (da e per) presso terzi dei beni posti nei Fabbricati indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro;
- le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall'assicurato per gli **onorari** di progettisti, e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordinamenti professionali di categoria e comunque fino alla concorrenza del 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di 5.000 euro;
- i **costi e/o oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

Danni specifici

TUA indennizza:

- qualora indicato "COMPRESI" sulla polizza alla voce "Eventi naturali": i danni ai beni assicurati da **eventi atmosferici** causati da:
 - uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, grandine, pioggia;

- sovraccarico di neve che comporti il crollo totale o parziale del tetto, delle pareti e a condizione che i locali siano conformi alle norme vigenti, al momento del sinistro, relative ai sovraccarichi di neve e con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro;

- bagnatura e/o allagamento, verificatosi all'interno dei locali a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui al punto 1. o dal sovraccarico di neve di cui sopra;

Sono esclusi sempre e comunque quelli:

- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua, naturali o artificiali;
- infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- da gelo;
- subiti da serramenti, lucernari in genere, lastre, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, beni all'aperto (tende esterne, insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e simili installazioni esterne, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura o per destinazione), a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- subiti da fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie e/o in disuso, e quanto in essi contenuto.

Questa garanzia è prestata entro il limite massimo di indennizzo dell'80% del valore intero indicato in polizza per ciascuna partita e con applicazione per ogni sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di 1.000 euro ed il massimo di 25.000 euro.

Per i soli danni derivanti da **grandine**, in deroga a quanto sopra, la garanzia opera, fino ad un massimo indennizzo di 3.000 euro per sinistro e per anno assicurativo, per:

- lastre e serramenti;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali.
- qualora indicato "COMPRESI" sulla polizza alla voce "Atti vandalici e dolosi": i danni ai beni assicurati verificatisi in conse-





guenza di **atti vandalici e dolosi**: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché quelli avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate solo se l'occupazione non si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Questa garanzia è prestata entro il limite massimo di indennizzo dell'80% del valore intero indicato in polizza per ciascuna partita e con applicazione per ogni sinistro di una franchigia di 1.000 euro;

g) qualora indicato "COMPRESI" sulla polizza alla voce "Danni da acqua": i danni di **bagnatura e/o allagamento da fuoriuscita di liquidi** provocato da:

- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento;
- rigurgito di fognature e di traboccamento di condotti.

Per le rotture originate da **gelo**, la garanzia opera con il limite di indennizzo dell'1% delle somme assicurate e con il massimo di 10.000 euro.

La garanzia è estesa alle relative spese sostenute per **ricerca-re, riparare o sostituire le condutture** collocate nei muri e nei pavimenti, e relativi raccordi, che hanno dato origine al sinistro, nonché quelle necessariamente sostenute, per la **demolizione o il ripristino di parti nei locali** interessati da tali interventi, con il limite di indennizzo del 2% della somma assicurata con la partita fabbricato ed il massimo di 5.000 euro.

Per i beni posti in locali interrati o seminterrati la garanzia opera con uno scoperto del 10%.

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- causati da rotture originate da gelo di condotti esterni o interrati ovvero in fabbricati sprovvisti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro;
- causati da rotture di impianti di estinzione incendio;
- subiti da merci la cui base è posta a meno di 12cm. dal pavimento (nel qual caso non sarà comunque indennizzata tutta la merce, anche quella posta ad altezza superiore) o beni all'aperto;

h) i danni ai **Macchinari ed alle Merci poste in ubicazioni diverse** da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, della Svizzera e della Unione Europea, come risultante da registrazione contabile del contraente o dell'assicurato, in deposito, lavorazione, manutenzione, riparazione o modifica, nonché presso mostre, fiere e mercati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la partita contenuto ed il massimo di 25.000 euro, in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti;

i) i danni alle **Merci diverse** con il massimo del 10% della somma assicurata con la partita contenuto con il massimo di 5.000 euro;

j) i danni materiali e diretti subiti dalle **Merci in refrigerazione** a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti:

- a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, con applicazione di uno scoperto del 20%;

con il limite del 2% della somma assicurata per la partita contenuto con il massimo di 5.000 euro;

k) i danni alle **Merci** di proprietà dell'assicurato, di clienti e di fornitori, non altrimenti assicurate, **durante il trasporto** effettuato con veicoli di proprietà od in uso all'assicurato all'esterno dei Fabbricati ove è ubicata l'attività assicurata, contro i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, con il limite di indennizzo dell'1% della somma assicurata alla partita contenuto e con il massimo di 2.500 euro;

l) i danni ai **beni particolari**, con il limite del 5% della somma assicurata con la partita contenuto ed il massimo di 7.500 euro;

m) i danni di **correnti, scariche o altri fenomeni elettrici**, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica, ma esclusi quelli derivanti da manomissione, nonché quelli causati:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;

con il limite del 2% della somma assicurata per la partita fabbricato; con il limite del 5% della somma assicurata per la partita contenuto ed in ogni caso con il massimo di 12.500 euro;

n) i danni ai **valori**, comunque riposti all'interno dei locali, con il massimo dell'1% della somma assicurata con la partita contenuto ed in ogni caso con il massimo di 2.500 euro;

o) i danni ad **arazzi, quadri, tappeti, collezioni, oggetti d'arte e di antiquariato** con il limite di 10.000 euro per singolo oggetto o collezione;

p) i danni ai **preziosi di uso personale**, con il massimo del 5% della somma assicurata con la partita contenuto con il massimo di 5.000 euro;

q) le spese sostenute in caso di rottura, anche se dovuta ad eventi atmosferici, delle **lastre**, per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono escluse le rotture derivanti da:

- crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- montaggio e smontaggio, nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- le scheggiature e le rigature, nonché, relativamente alle insegne luminose: la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati; le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti; le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

La presente garanzia opera con il limite di indennizzo dell'1% della somma assicurata alle rispettive partite e con il massimo di 2.500 euro.

Tutti i limiti di indennizzo o di rimborso indicati operano, a primo rischio assoluto, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione.

Danni indiretti

TUA rimborsa i **danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda** originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione All Risks, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione della diaria per il periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza.

Sono inoltre escluse le forzate inattività dell'azienda conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione All Risks causato e/o derivato da:

- sovraccarico neve, fumo, gelo, fenomeno elettrico; bagnatura e/o allagamento da fuoriuscita di liquidi;
- eventi che abbiano interessato esclusivamente: merci in refrigerazione; macchinari o merci posti in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza o trasportate; lastre e serramenti; gronde e pluviali; valori.

Non sono altresì indennizzabili le conseguenze del prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo, delle cose di-



strutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:

- cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
- alla mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- che impediscano o rallentino tali operazioni;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. A.5 - Integrazione garanzie

Qualora indicato "SI" nelle rispettive voci sulla polizza, TUA eleva il limite di indennizzo per le seguenti garanzie, a primo rischio assoluto e in aggiunta ai sottolimiti previsti dall'Art. A.4:

- 1) **Fenomeno elettrico** (lettera m.): 5.000 euro;
- 2) **Beni particolari** (lettera l.): 5.000 euro;
- 3) **Merci in refrigerazione** (lettera j.): 5.000 euro;
- 4) **Lastre** (lettera q.): 5.000 euro;
- 5) **Spese di demolizione e sgombero** (lettera a.): 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro.

Art. A.6 - Ricorso terzi

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale **civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti**, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L'assicurazione si intende inoltre estesa, entro il limite del 10% del massimale assicurato, e comunque con un massimo di 25.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo, ai danni

che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 500 euro.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Il contraente o l'assicurato deve immediatamente informare TUA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e TUA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di TUA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Cosa è escluso

Art. A.7 - Esclusioni

1) Sono esclusi i danni direttamente causati e/o derivati da:

- agevolati con dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci o degli amministratori a responsabilità illimitata;
- commessi o agevolati con dolo dei coniugi, conviventi more uxorio, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine conviventi con le persone di cui al punto che precede;
- impiego di esplosivi o smintamento;
- inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo;
- eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e di imbrattamento.

2) Sono esclusi i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione od emanazione di calore o di radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, o da sostanze radioattive;
- eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. A.4 lettera k).

È pertanto indennizzabile il sinistro avvenuto in occasione di suddetti eventi, ma che non sia in alcun modo in relazione con gli stessi.

3) Sono esclusi i danni, sempre che non siano causa di altri

eventi non specificamente esclusi, in questo caso TUA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle seguenti esclusioni, direttamente causati e/o derivati da:

- qualora indicato "ESCLUSI" sulla polizza alla voce "Eventi naturali": fenomeni atmosferici in genere;
- qualora indicato "ESCLUSI" sulla polizza alla voce "Atti vandalici e dolosi": scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, nonché vandalici e dolosi in genere;
- qualora indicato "ESCLUSI" sulla polizza alla voce "Danni da acqua": da rotture accidentali di condotti in genere, rigurgito fognature e traboccamento di condotti e delle relative spese di ricerca e riparazione;
- furto, scippo, rapina, smarrimento, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi; appropriazione indebita, infedeltà da parte dei dipendenti; ammanco o perdita riscontrata in sede di inventario, verifica o controllo;
- effetti graduali degli eventi atmosferici quali: umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura (comprese le anomalie di riscaldamento e/o climatizzazione e salvo quanto previsto dalla garanzia "Merci in refrigerazione"), stitilicidio, siccità;
- funghi, muffe, microrganismi, batteri, nonché animali e vegetali in genere;
- polvere, smog, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione; logorio, usura, deterioramento, deperimento, corrosione, ossidazione, incrostazione, alterazione di colore o sapore, mescolamento di merci tra loro e non;
- costruzione, ristrutturazione e/o demolizione di Fabbricati, montaggio e/o smontaggio di parti del fabbricato o del Contenuto, anche se imposti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi; pulitura, tintura, rinnovo, restauro, collaudo, prova o sperimentazione, trasloco;
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di lavorazione; inesatto o improprio impiego, conservazione e stoccaggio;
- vizio e/o difetto di prodotto, costruzione, installazione o montaggio, noti al contraente o all'assicurato o dei danni





dei quali deve rispondere per legge o per contratto il venditore o produttore o fornitore; carente o impropria manutenzione o controllo e verifica;

- impiego di prodotti difettosi o sospensioni del lavoro che influiscono sulla qualità e sulla quantità delle merci;
- cedimento, frane e smottamenti del terreno;
- da errata manovra, salvo che da urto veicoli stradali o nautanti, sempre esclusi i danni subiti dai veicoli stradali o nautanti stessi ed alle cose o merci sugli stessi caricate o trasportate;
- i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;

4) Sono esclusi i danni, salvo che siano provocati da un evento altrimenti indennizzabile che abbia colpito i beni assicurati, direttamente causati e/o derivati da:

- guasti accidentali e/o anormale o improprio funzionamento del Macchinario e del Contenuto d'ufficio;
- interruzione di reazioni termiche, isotermiche o chimiche,

ovvero da interruzione o alterazione di processi di lavorazione, anche se il bene colpito non è assicurato ma è posto entro 20 metri da essi;

- livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato;
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
- allagamento da acqua od altri fluidi, anche se il bene colpito non è assicurato ma è posto entro 20 metri da essi;
- dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
- fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiali fusi contenuti in linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- crollo, collasso strutturale, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni del Macchinario e/o di Fabbricati;
- mancata e/o anormale erogazione di energia elettrica, termica, gas, acqua, anche se il bene colpito non è assicurato ma è posto entro 20 metri da essi.

In ogni caso si conviene che se in conseguenza degli eventi di cui sopra derivi altro danno indennizzabile a termini della presente sezione "All Risks", verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

Operatività dell'assicurazione

Art. A.8 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Premesso che, ad esclusione delle strutture portanti verticali, sono tollerate quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi caratteristiche costruttive diverse purché la loro superficie complessiva non ecceda il 20% di quella complessiva delle pareti e/o dell'area coperta del fabbricato, elevata al 30% per le eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato; l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato e relative dipendenze, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano o facciano parte di un fabbricato della classe identificata in polizza, che corrisponde alle seguenti caratteristiche:

Classe 1:

- strutture portanti verticali: incombustibili;
- pareti esterne, solai e coperture: incombustibili; è tollerata la presenza di tegole bituminose;
- strutture portanti del tetto: incombustibili, salvo nei fabbricati a più piani la struttura portante del tetto in legno;
- coibentazioni e soffittature: incombustibili, salvo nei locali destinati ad uffici;
- rivestimenti e impermeabilizzazioni: uso di materiali combustibili tollerati solo se applicati all'esterno delle pareti perimetrali o coperture e/o rivestiti da strutture continue incombustibili.

Classe 2:

- strutture portanti verticali: incombustibili;
- pareti esterne e coperture: incombustibili; è tollerata la presenza di tegole bituminose;
- strutture portanti del tetto e solai: anche combustibili;
- coibentazioni e soffittature: anche combustibili;
- rivestimenti e impermeabilizzazioni: anche combustibili.

Art. A.9 - Colpa grave e dolo

L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato in polizza causati da:

- a) colpa, anche grave, dell'assicurato o del contraente e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- b) dolo delle persone delle quali l'assicurato o il contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. A.10 - Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave.

TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. A.11 - Rinuncia alla surroga

TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il contraente, nonché le persone delle quali contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori; purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Furto, rapina ed estorsione

Cosa è garantito

Art. B.1 - Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:

Contenuto:

- 1) Macchinario e contenuto d'ufficio: Valore a Nuovo;
- 2) Mercì: Valore Commerciale;
- 3) Valori: Valore Nominale;
- 4) Arazzi, quadri, tappeti, collezioni, oggetti d'arte e di antiquariato (esclusi i Valori): Valore di Mercato;
- 5) Effetti di uso personale: Valore allo Stato d'Uso;
- 6) Macchinari e contenuto d'ufficio inattivi, i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente: Valore allo Stato d'Uso;
- 7) Beni Particolari: al rimborso del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Art. B.2 - Oggetto dell'assicurazione

TUA assicura a **primo rischio relativo** la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali la cui ubicazione è indicata in polizza o dipendenze, pertinenze, depositi, uffici, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale ed aventi caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale, in caso di:

a) furto, sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdotti nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- 1) **violandone le difese esterne** mediante sfondamento, rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- 2) **uso fraudolento di chiavi vere** in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa. Entro tale termine, TUA, fino alla concorrenza di 500 euro e senza scoperto, rimborsa le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dei locali assicurati;
- 3) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 4) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno;

b) furto commesso:

- 1) attraverso le **luci di serramenti**, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 2) durante i **periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le portevertrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 3) con **rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura** al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
- 4) dai **dipendenti al di fuori delle ore di lavoro**, a locali chiusi, quando il dipendente non adempia le sue funzioni all'interno dei locali, e non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna;

c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

d) i **danni causati ai beni assicurati** nel commettere il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentare di commetterli;

- e) i **guasti provocati dai ladri agli infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina o estorsione consumati o tentati, ivi compresi i danni alle casseforti o alle camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi** stessi; con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 15% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro.
- f) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 15% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro;
- g) le spese sostenute per la **uplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina, scippo o estorsione, indennizzabili a termini di polizza; con il limite di indennizzo per anno assicurativo 500 euro;
- h) le **spese sanitarie** sostenute in Italia per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dagli addetti, in occasione di rapina o estorsione, con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 15% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per il medesimo rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni;

- i) una indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso dei **danni indiretti da interruzione di esercizio**, derivanti dalla forzata e totale inattività dell'azienda, originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, almeno per i tre giorni successivi a quello di accadimento del sinistro. Tale indennità viene quantificata nel 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro;
- j) una indennità aggiuntiva del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di 500 euro, per il **rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione** danneggiati o per l'installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.

Art. B.3 - Limiti di indennizzo

Le garanzie dell'articolo che precede, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. C.3 per la determinazione del danno, delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti, operano con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro, per singolo arazzo, quadro, tappeto, collezione, oggetto d'arte e di antiquariato;
- 15% della somma assicurata con il massimo di 7.500 euro per beni particolari e limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dalla data del sinistro;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro per le merci diverse.

Art. B.4 - Contenuto fuori dai locali

Per le garanzie furto e rapina, TUA estende la garanzia dell'Art. B.2, esclusivamente per macchinario, contenuto d'ufficio e merci, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata quando si trovino in Italia e Repubblica di San Marino:

- a) in **deposito e/o lavorazione presso terzi**;
- b) presso **fiere e mostre**, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dai "Mezzi di chiusura", ed è prestata con uno scoperto del 20% rimanente a carico dell'Assicurato, in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti.





Cosa è escluso

Art. B.5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
 - 2) da persone che abitano con quelle indicate al punto 3.1 ed occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 3) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - 4) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - 5) da persone legate a quelle indicate al punto 3.1 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- 4) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dall'Art. B.2 lettera i);
- 5) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- 6) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;
- 7) a gioielli e valori;
- 8) avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. B.9. oppure commessi attraverso le luci delle inferiate senza effrazione delle relative strutture, salvo per i casi previsti dall'Art. B.2.

Art. B.6 - Valori in cassaforte

A parziale deroga dell'Art. B.5 numero 7) e fermi i restanti, la garanzia furto contenuto è estesa, a **primo rischio assoluto**, ai danni materiali e diretti ai **valori**, anche se di proprietà di terzi, **riposti all'interno della cassaforte** posta nei locali assicurati in caso di:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. B.2, abbia violato

la cassaforte mediante rottura o scasso. La garanzia non opera però per i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 25 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 26° giorno;

- b) rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione. In tale caso la garanzia opera con uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 20% del danno indennizzabile a termini di polizza.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 15, ma l'indennizzo sarà liquidato con applicazione di una franchigia fissa di 100 euro, che relativamente alla lettera b) costituisce il relativo minimo dello scoperto.

Art. B.7 - Valori nei locali

A parziale deroga dell'Art. B.5 numero 7) e fermi i restanti, la garanzia furto contenuto è estesa, a **primo rischio assoluto**, ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei **valori**, anche se di proprietà di terzi, **riposti in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave**, avvenuti nei locali assicurati.

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 15, ma l'indennizzo sarà liquidato con applicazione di una franchigia fissa di 100 euro.

Art. B.8 - Portavalori

Ferme le esclusioni dell'Art. B.5, relativamente ai valori, l'assicurazione furto contenuto è estesa, a **primo rischio assoluto**, ai seguenti casi:

- a) il **furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore** della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) lo **scippo**;
- c) la **rapina**;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'attività, mentre, **al di fuori dei locali** contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 15, ma in caso di sinistro TUA corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza previa detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'assicurato stesso. Si conviene inoltre che la garanzia dell'art. B.2 lettera h), relativa alle spese sanitarie, viene estesa nei termini in esso previsti anche per gli eventi del presente articolo.

Norme comuni alla sezione

Art. B.9 - Caratteristiche del fabbricato, mezzi di chiusura e allarme

L'assicurazione è prestata alla condizione che:

- a) i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro antisfondamento oppure siano costituite da robuste strutture di metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
- b) qualora il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati, comunque costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, sia elevato ad un solo piano (anche parzialmente), la linea di gronda del tetto sia situata ad altezza (in linea verticale) non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Inoltre, ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose

assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, dev'essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura secondo quanto riportato sulla polizza:

Rafforzati

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o





vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

4) inferriate fissate nei muri.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non essere praticabili senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Impianto di allarme

Qualora infine sulla polizza sia indicato "SI" alla casella **allarme**, è necessario che:

5) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;

6) detto impianto sia mantenuto in piena efficienza e messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Art. B.10 – Franchigie e scoperti

Le garanzie operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati, ferma la franchigia di cui all'Art. A.15 che ne costituisce il relativo minimo:

1) scoperto 15% in caso di:

1) sinistro commesso in violazione delle disposizioni dell'Art. B.9 punti 5) e 6) se sulla polizza sia indicato "SI" alla casella allarme;

2) furto, rapina o estorsione commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nel recinto aziendale assicurato.

2) scoperto 20% in caso di:

1) sinistro commesso violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";

2) sinistro commesso violando mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "standard";

3) sinistro commesso attraverso il tetto che presenti caratteristiche difformi rispetto a quanto indicato dall'Art. B.8 lettera b);

4) sinistro commesso con introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso dell'immobile a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza e violando mezzi di chiusura inferiori a quelli dichiarati in polizza. Si conviene inoltre che in tal caso l'indennizzo complessivamente liquidabile, ferme le somme assicurate, non potrà superare la somma di 20.000 euro.

3) scoperto 30% in caso di sinistro commesso con violazione di mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati".

Si precisa che gli scoperti dei punti 2) e 3) non verranno applicati quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto massimo complessivo del 40%.

Tale scoperto rimarrà a carico dell'assicurato stesso ferma restando l'eventuale franchigia esistente in polizza che verrà considerata minimo assoluto, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



In caso di sinistro - "All risks" e "Furto, rapina ed estorsione"

Art. C.1 - Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve **dare avviso** del sinistro a TUA telefonando al **numero verde 800.833.800, entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno** e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

- 1) dare dimostrazione della **qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti** al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della **realtà e dell'entità del danno**, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- 2) mettere a disposizione: i suoi **registri, conti, fatture e qualsiasi documento** che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 3) mettere altresì a disposizione, in caso di danno alle merci, la **documentazione contabile di magazzino** e, per i soli artigiani o imprese, anche la documentazione necessaria per determinare il costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- 4) attivarsi per **facilitare le indagini e gli accertamenti** che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- 5) **conservare le tracce ed i residui** del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
- 6) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una **dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.
- 7) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa **procedura di ammortamento**;

Art. C.2 - Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un **collegio di periti**. In tal caso si seguirà la procedura seguente.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte prov-

vede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- 1) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- 2) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.3 - Determinazione del danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni secondo i criteri di cui all'Art. A.2 e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Fabbricati, Macchinari, Contenuto d'ufficio ed Effetti personali:

si stima il valore allo stato d'uso dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, quest'ultimo al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.

Arazzi, quadri, tappeti, collezioni, oggetti d'arte e di anti-quariato (esclusi i valori):

si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore di mercato.

Merci:

si deduce dal valore commerciale al momento del sinistro dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro (valore beni illesi e valore residuo dei danneggiati) e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore del bene.

Beni particolari:

si rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico, dei beni distrutti o danneggiati. L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti, o rimpiazzati.

Per i Danni Indiretti:

si eroga la diaria per i giorni del periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza. I giorni durante i quali l'inattività è solo parziale sono conteggiati al 50%. Se la durata dell'inattività





totale è superiore a 25 giorni indennizzabili, la franchigia si intende annullata. In ogni caso il periodo di indennizzo rappresenta per TUA il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

Nelle valutazioni di cui sopra occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione furto sono equiparati ai beni distrutti i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a **valore a nuovo**, secondo quanto riportato nell'art. A.2, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, il deprezzamento, valutato per ogni partita ciascuna presa separatamente, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

- uguale o superiore al valore a nuovo, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.

Occorre infine tenere presente che:

- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo di quello determinato con valore allo stato d'uso, ad eccezione dei beni anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, per i quali in nessun caso verrà indennizzato per ciascun bene un importo superiore al doppio del relativo valore;
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato:
 - la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale; è ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originali, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA.

Inoltre, qualora la ricostruzione o la riparazione abbia rispettato i termini di cui sopra, senza che vi sia stata opposizione, e l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a 50.000 euro, TUA indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata, una maggiorazione fino ad un massimo del 2 per mille per ogni mese trascorso dalla data del sinistro e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, a titolo di indennizzo quali maggiori costi di costruzione, purché il sinistro non superi complessivamente l'indennizzo di 3.000.000 euro;

- il rimpiazzo o la riparazione dei macchinari e del contenuto d'ufficio purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; non verrà considerato aggravio per TUA il rimpiazzo con beni analoghi, ma di rendimento economico immediatamente superiore, qualora il bene da rimpiazzare non sia reperibile sul mercato in termini equivalenti per rendimento, qualità e caratteristiche.

TUA, relativamente al **contenuto**, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni assicurati o al rimpiazzo con altri uguali o equivalenti per rendimento economico.

Per quanto riguarda le **collezioni** TUA indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti,

escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.

Per quanto riguarda:

- i **titoli di credito** (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, viene convenuto che TUA indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli;
- i **titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento**, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, TUA indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile;

ed in ogni caso non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza, qualora prevista.

Per gli **effetti cambiari** viene convenuto che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- TUA non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'assicurato deve restituire a TUA l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Art. C.4 - Tolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. C.5 - Erogazione di anticipi dell'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 50.000 euro.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. C.3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore, complessivamente, a 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere erogati da TUA, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. C.6 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.

Art. C.7 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'assicurato non





rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. C.8 – Riduzione somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 11, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. C.9 – Trasloco

In caso di trasloco le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, anche nella nuova ubicazione, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all'inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA.

Le garanzie per i danni alle cose assicurate subito nella nuova ubicazione operano nei termini, limiti di indennizzo, somme assicurate ed esclusioni previste, salvo:

- 1) la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.;
- 2) che la nuova ubicazione non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- 3) la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative ad impianto di allarme, dichiarazioni di conformità degli impianti, mezzi di chiusura;
- 4) l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro ed il massimo di 5.000 per ogni sinistro indennizzabile, salvo maggiore scoperto o franchigia previsto dalla singola garanzia o franchigia frontale;
- 5) per i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;
- 6) nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Responsabilità civile

Premessa

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati, riportati in polizza per R.C.T., R.C.O. ed R.C. solo proprietà del fabbricato, TUA non risarcirà somma superiore a 1.000.000 euro in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
- qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

R.C.T. - Responsabilità civile verso terzi

Cosa è garantito

Art. D.1 - Oggetto dell'assicurazione

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale **civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi** per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi **in relazione all'esercizio delle attività assicurate descritte in polizza**, nulla escluso o eccettuato, sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. D.2 - Rischi specifici assicurati

L'assicurazione di cui all'Art. D.1 comprende la responsabilità civile derivante in capo all'assicurato per i seguenti rischi specifici:

Responsabilità di committenza

La garanzia è estesa alla responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni cagionati a terzi dagli **addetti**, con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 61 della Legge Biagi (lavoro a progetto e lavoro occasionale) purché muniti di regolare patente di abilitazione, **in relazione alla guida** di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. D.4, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La presente garanzia non è operante per le attività di carrozzerie, riparazione e officina auto, moto e natanti, elettrauto e gommisti, cantieri navali;

- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di **posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di **pulizia e manutenzione** di impianti e attrezzature, dell'esercizio della **mensa** aziendale, della **distribuzione** di cibi e bevande, del servizio di **vigilanza** anche armata e del servizio di **pronto soccorso**, presso l'assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

Rischio commercio

Esclusivamente per l'attività di tipo "commercio", la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vi-

zio originario di prodotto. Per quanto riguarda le farmacie la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e degli addetti dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività.

Sono inoltre esclusi i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni e sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro che rappresenta anche il limite per anno assicurativo ed è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Responsabilità personale addetti

La garanzia è estesa alla **responsabilità civile personale degli addetti**, con l'esclusione di quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Ai soli effetti di questa garanzia, gli assicurati sono considerati terzi tra loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen.

Responsabilità danni da incendio

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione, implosione e scoppio**:

- del fabbricato, non di proprietà, adibito all'esercizio delle attività assicurate e del relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto;
- di cose di proprietà dell'assicurato o da lui detenute, verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso terzi" nella sezione "All risks" della presente polizza.

Art. D.3 - Estensioni di garanzia

Le seguenti estensioni operano con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo e sono operanti, per le relative attività assicurate, solo se riportate le rispettive lettere in polizza alla voce "Estensioni di garanzia".

A - Danni da proprietà del fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile della **proprietà del fabbricato** nei termini riportati dagli Artt. D.11, D.12 e D.16.

B - Danni da inquinamento accidentale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da **contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo**, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato, nel limite del 10% del massimale assicurato, con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro, e purché





denunciata entro e non oltre la scadenza di polizza.

C - Danni da interruzione attività

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da **interruzione o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, nel limite del 5% del massimale assicurato, con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro.

D - Danni a cose per operazioni di movimentazione

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi:

- ai **mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta** nel recinto aziendale, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
- alle **cose movimentate** per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate o della rottura del mezzo meccanico impiegato e purché le cose non siano eccedenti per peso il limite di capacità di manovra del mezzo impiegato.

La garanzia è valida per le suddette operazioni effettuate nell'ambito del recinto aziendale assicurato o nell'area immediatamente antistante l'ingresso del medesimo, esclusi in ogni caso i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla L. 990/69, nonché quelli da incendio, ed è prestata con il limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

E - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi, con uno scoperto del 10% e con il limite di risarcimento del 5% del massimale assicurato:

- alle cose in **consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute**, ad eccezione dei fabbricati, ad esclusione dei danni:
 - alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;
 - da furto o smarrimento; da incendio o spargimento d'acqua;
 - a veicoli e natanti e cose trovantesi sui veicoli stessi;
 - a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;
 - a preziosi, gioielli e valori;
 - derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi;
- ai **veicoli e natanti in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute**, ad esclusione dei danni:
 - ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;
 - da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;
 - derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi
 - a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportate o rimorchiate.

Per il solo rischio "commercio", per i danni di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 cod. civ. la garanzia opera, con un massimale di 1.000 euro per sinistro, per i danni subiti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate e consegnate, sempre che esista un guardaroba custodito, con l'esclusione comunque dei danni subiti:

- da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;
- da preziosi, gioielli e valori.

Sono inoltre compresi i danni a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono entro il limite di 200 euro per sinistro. Per tali beni l'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia di cui all'Art. 15.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

F - Danni per lavori presso terzi (Commercio)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di **lavori e/o attività al di fuori**

del recinto aziendale, quali installazione o montaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose commercializzate, con il limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato, compresi i danni:

- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
- alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate.

Sono esclusi i danni da:

- installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili;
- lavori edili non inerenti all'attività assicurata;
- incendio, esplosione, implosione e scoppio in quanto già previsti dall'Art. D.2 - Responsabilità per danni da incendio.

G - Danni per lavori presso terzi (Artigiano)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di **lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale**, quali installazione o montaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose prodotte o commercializzate, con il limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato.

Sono esclusi i danni da:

- installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili;
- lavori edili non inerenti all'attività assicurata;
- incendio, esplosione, implosione e scoppio in quanto già previsti dall'Art. D.2 - Responsabilità per danni da incendio.

H - Danni postumi escluso L. 46/90 e L. 122/92

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per **danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori**.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 46/90 e dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% e, limitatamente ai danni a cose, con il limite di risarcimento del 5% del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo.

I - Subappalto

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di soggetto che **cede lavori o servizi in subappalto** in misura non superiore al 30% del fatturato complessivo, realizzato dall'inizio dell'anno al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 30% e quella effettivamente realizzata.





L - Lavori edili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni:

- alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Resta a carico dell'assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato con il massimo di 25.000 euro;

- dovuti a franamento o cedimento del terreno, escluso l'assessamento del terreno a seguito di reinterro.

Resta a carico dell'assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato con il massimo di 25.000 euro;

- da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

Resta a carico dell'assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato con il massimo di 25.000 euro.

M - Danni postumi compreso L. 46/90 e L. 122/92

In relazione all'attività assicurata indicata in polizza, viene resa operante una delle estensioni seguenti:

Danni postumi compreso Legge 46/90 - La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per **danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutentute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.**

Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90, purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o manutentute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono

Cosa è escluso

Art. D.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- 2) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) gli addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate;
- 4) le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le per-

- destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% e, limitatamente ai danni a cose, con il limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo.

Danni postumi compreso Legge 122/92 - Per assicurati nella qualità di riparatori di veicoli o gommisti di cui alla legge n. 122 del 5/2/1992, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ai veicoli oggetto di riparazione, nonché alle cose installate, riparate o manutentute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;
- da incendio e da furto;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% e, limitatamente ai danni a cose, con il limite di risarcimento di 25.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. D.4 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in **tutto il mondo**, con le seguenti precisazioni:

- in **USA, Canada e Messico**, esclusivamente per le sole attività di viaggi per trattative d'affari o per la frequenza a fiere, mostre, esposizioni, convegni e corsi di formazione, con una franchigia minima di 1.000 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore;
- nei paesi **diversi da quelli dell'Unione Europea, Andorra, Stato Città del Vaticano, Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera**, con una franchigia minima di 500 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore.

sone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Le persone di cui al punto 3) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.

Art. D.6 - Esclusioni

Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. D.2 e D.3, sono esclusi i danni:

- 1) da furto;
- 2) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento in genere;
- 4) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;





- 5) da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- 6) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi per il volo da diporto e sportivo;
- 7) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 8) alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori;
- 9) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 10) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;
- 11) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 12) a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
- 13) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 14) da proprietà di fabbricati, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96;
- 15) da umidità, stilibidid, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;
- 16) da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;
- 17) dalla proprietà, posa e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- 18) da servizi sanitari diversi da quelli aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio se non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- 20) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 21) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 22) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 23) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
- 24) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 25) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) da tabacco o da fumo passivo;
- 27) da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge;
- 28) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 29) da violazioni di brevetti o marchi;
- 30) da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 31) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.

R.C.O. - Responsabilità civile operatori (addetti)

Cosa è garantito

Art. D.7 - R.C.O - Soggetti iscritti all'INAIL

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge e nei limiti del massimale indicato in polizza per ogni infortunato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli **artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000**, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del **Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000**, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non inferiore a quanto riportato sulla polizza.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di **rivalsa esperite dall'INPS** ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti sono compresi in garanzia limitatamente alla **rivalsa INAIL**.

Resta convenuto che l'assicurazione R.C.O. non è efficace se, al momento del sinistro, l'assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, solo qualora l'omessa assicurazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso.

Art. D.8 - R.C.O - Altri soggetti

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per gli infortuni, subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, alle attività assicurate, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen., da:

- a) **addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione** ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000;
- b) titolari di imprese, o loro dipendenti, alle quali l'assicurato ceda **lavori o servizi in subappalto** in misura non superiore al 30% del fatturato complessivo, realizzato dall'inizio dell'anno al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 30% e quella effettivamente realizzata. Le persone di cui al presente comma sono assicurate solo se è sottoscritta la garanzia di cui all'Art. D.3 lettera I);
- c) **agenti, rappresentanti, liberi professionisti in genere, e loro collaboratori**, purché non qualificabili come lavoratori parasubordinati dell'assicurato, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
- d) persone, **non addetti dell'assicurato**, nonché ditte terze o loro addetti, alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montag-





- gio, smontaggio, collaudo;
- e) **corsisti, stagisti, borsisti**.
 - f) titolari di imprese, o loro dipendenti, quali **aziende di trasporto, fornitori o clienti** che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività assicurate;
 - g) **lavoratori occasionali** in conseguenza della loro partecipazio-

zione alle attività assicurate.

Art. D.9 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengano in **tutto il mondo**.

Cosa è escluso

Art. D.10 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) da malattie professionali;
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) da presenza, detenzione ed impiego di amianto;
- 4) da campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche;
- 5) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare,

macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

- 6) da tabacco o da fumo passivo;
- 7) da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro);
- 8) che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali.

Responsabilità civile proprietà fabbricato

Cosa è garantito

Art. D.11 - Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la **proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni** (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.

Qualora il fabbricato di proprietà faccia parte di un condominio, di cui ne costituisce porzione, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la **parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune**, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da **spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna** conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'assicurato nella sua qualità di **committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione**

o ampliamento del fabbricato assicurato.

In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del **D.Lgs 494/96** e successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori di cui all'articolo 3 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);

- c) da **incendio, implosione, esplosione e scoppio** del fabbricato assicurato nel limite del 10% del massimale assicurato;
- d) da **interruzione o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, nel limite del 5% del massimale assicurato;
- e) da **contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo**, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato, nel limite del 10% del massimale assicurato e purché denunciata entro e non oltre la scadenza di polizza;

Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) la garanzia opera con una franchigia di 500 euro; per la prestazione di cui alla lettera d) ed e) la garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro.

Cosa è escluso

Art. D.12 - Persone non considerate terzi ed esclusioni

Ad integrazione dell'Art. D.5, non sono considerati terzi esclusivamente le persone indicate ai punti 1), 2) e 4).

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. D.6 in quanto compatibili con la presente garanzia.

In caso di sinistro - "Responsabilità civile"

Art. D.13 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successi-

vamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. D.14 - Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per per-





mettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. D.15 - Tolleranza numero di addetti

Il premio delle garanzie "Responsabilità civile verso terzi" e "Responsabilità civile operatori (addetti)" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il contraente o l'assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal contraente o assicurato, al momento della stipulazione del contratto.

Art. D.16 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità civile proprietà fabbricato", il valore risultante in polizza quale valore intero fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





Tutela Legale

Definizioni

- Caso assicurativo:** il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- Protezione Legale:** l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
- Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata da TUA affidata a:
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA
con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.
tel. centralino 045/8290411

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557
fax invio successiva documentazione relativa
alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde 800.508.008 a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Tutela Legale Base

Art. E.1 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, senza limite per annualità assicurativa, assicura **la Protezione Legale, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale**, nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate in polizza per:

- sostenere l'esercizio di pretese volte al **risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi**;
- la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le **controversie individuali relative a rapporti di lavoro** che l'assicurato deve sostenere con i propri addetti iscritti regolarmente nel libro matricola;
- le controversie relative alla **proprietà o locazione degli immobili** dove viene esercitata dall'assicurato l'attività dell'azienda industriale indicata in polizza;
- le controversie per **inadempienze contrattuali, proprie o di controparte**, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'assicurato, sempreché il valore della lite sia superiore a 250 euro.
Limitatamente alle **forniture di servizi assicurativi**, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di 2.500 euro per caso assicurativo.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento del **legale territorialmente competente** a conoscere la controversia ed incaricato della gestione del caso assicurativo, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;
- le eventuali spese del **legale di controparte**, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. E.13 comma 4;
- le spese per l'intervento del **consulente tecnico d'ufficio**, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, autorizzati da ARAG ai sensi dell'Art. E.13 comma 5;
- le **spese processuali**, nel processo penale, di cui all'art. 535 cod. proc. pen.

Art. E.2 – Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. E.1 non comprendono:

- le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (art. 541 cod. proc. pen.);
- i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.

Sono, inoltre, escluse le spese relative a controversie:

- concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per inadempimenti contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita di beni immobili;
- per operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- relative all'affitto d'azienda;
- relative a contratti di leasing immobiliare;
- nei confronti di TUA.

Sicurezza sul lavoro

Art. E.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base", TUA assicura la Protezione Legale per le controversie relative a contestazioni per **inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui ai D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs. n. 494/96** e delle ulteriori disposi-

zioni normative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti casi assicurativi:

- difesa in **procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni**;
- difesa in **procedimenti penali per omicidio colposo e/o le-**



TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
Sede legale: Largo Tazio Nuvoletti 1, 20142 Milano (Italia)
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it

Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 9.160.000

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Verona





- sioni personali colpose** (art. 589 e 890 del Cod. pen.);
- c) **opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi**, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a 250 euro e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. E.2.

Le controversie di cui al comma 1 devono gravare sul contraente e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto:

- d) dal D.Lgs. n. 494/96 nella loro qualità di:
- 1) responsabile dei lavori;
 - 2) coordinatore per la progettazione;
 - 3) coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- e) dal D.Lgs. n. 626/94 nella loro qualità di:
- 1) legali rappresentati;

- 2) dirigenti;
- 3) preposti;
- 4) responsabili dei servizi di prevenzione;
- 5) lavoratori indipendenti.

La presente garanzia vale anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e che abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Art. E.4 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base" e a parziale deroga del punto 7) dell'Art. E.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Protezione Legale nei casi di contestazione d'**inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n. 155/97** e delle altre disposizioni normative o regolamenti in materia di igiene alimentare per:

- d) difesa in **procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni**;
- e) difesa in **procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose** (art. 589 e 890 del Cod. pen.);
- f) **opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi**, sanzioni amministrative pecuniarie per im-

porti superiori a 250 euro e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. E.2.

La presente garanzia è prestata al contraente in relazione al D.Lgs. 155/97 a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto, entro i termini di legge, all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti ed alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da art. 3, comma 2 D.Lgs. 155/97.

Norme comuni alla sezione

Art. E.5 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate a favore dell'assicurato. Le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell'Art. E.1 sono estese agli addetti.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

Art. E.6 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per le garanzie di cui agli Artt. E.3 (Sicurezza sul lavoro) e E.4 (H.A.C.C.P.):
- b.1) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - b.2) il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;
- c) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- d) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- e) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo, la garanzia di cui all'Art. E.1 viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo

massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. E.7 – Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presente contratto, siano stati denunciati ad ARAG o a TUA entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

A deroga di quanto sopra, le garanzie di cui agli Artt. E.3 (Sicurezza sul lavoro) e E.4 (H.A.C.C.P.), invece, si estendono ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 6 mesi dalla cessazione dalle funzioni o qualifiche indicate nel medesimo articolo, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'impresa assicurata.

Art. E.8 – Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi oppure in procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino del mare mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.

Art. E.9 – Tolleranza numero addetti

Il premio della presente sezione "Tutela legale" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il contraente o l'assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA ri-





nuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. E.11 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dalla lettera c) dell'Art. E.3 (Sicurezza sul lavoro), l'assicurato è tenuto a far pervenire a TUA o ad ARAG il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, entro 5 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dall'Art. E.4 (H.A.C.C.P.) TUA provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire a TUA o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

Art. E.12 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. E.10 – Inefficacia del contratto

La presente garanzia è inefficace nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata

fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. E.13 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. E.11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. E.14 – Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

